



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

D.P.R. 20 agosto 2001 n° 384 - art. 125 D.Lgs. 163/2006 e art. 329 e seguenti del Regolamento di attuazione del

Codice dei Contratti Pubblici

Aggiornamento approvato con deliberazione C.L. n. 85 del 23.12.2011



Art. 1 - Oggetto di regolamentazione e fonti

La presente regolamentazione disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi da parte del Consorzio.

Finalità - Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture di beni avvenga, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 2 D. Lgs. 163 del 2006.

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento:

- alla normativa nazionale:
 - codice civile, codice di procedura civile,
 - D. Lgs. 163/2006 (di seguito denominato “Codice dei Contratti Pubblici”) in misura prevalente e con particolare riferimento all'art. 125;
- ai Regolamenti:- D.P.R. N.207 del 05 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006.
D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia - nella parte non abrogata dal citato D. Lgs.N° 163/2006.
- alla normativa Regionale.

Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica.

Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.

Qualora gli interventi predetti siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:

Acquisizione in ECONOMIA - Art. 125 comma 10 D. Lgs. 163/2006

L'acquisizione in economia di beni e servizi mediante una procedura ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa.

AMMINISTRAZIONE DIRETTA - Art. 125 comma 3 D. Lgs. 163/2006



Acquisizione di beni e servizi effettuata con materiali e mezzi propri o acquistati o noleggiati appositamente, effettuata con personale proprio e/o eventualmente assunto per l'occasione.

COTTIMO FIDUCIARIO - Art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

AFFIDAMENTO DIRETTO - Art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006 - nell'ambito del cottimo fiduciario, l'appalto è affidato direttamente ad un operatore economico in determinati limiti di importo.

Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, in via generale, fino alla soglia comunitaria di **193.000 Euro** (come adeguata automaticamente in relazione alla revisione periodica di cui all'art. 248 del Codice dei Contratti pubblici).

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessita di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

Nessuna prestazione di beni e servizi, che non ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

art. 3 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento (RdP) cura l'esecuzione degli interventi in economia, fino al perfezionamento dell'affidamento, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 10 del Codice Contratti pubblici in quanto applicabili. Il RdP è nominato dal Consorzio in relazione ad ogni specifico procedimento e, in caso di mancata nomina, ne assume le funzioni il Responsabile del Servizio competente o il Direttore generale.

Art. 4 Area delle forniture e dei servizi

Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:

Tipologie di forniture



Cancelleria

Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici consortili.

Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali consortili.

Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)

Beni per l'igiene

Apparecchiature informatiche

Programmi informatici

Beni alimentari

Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni

Carburanti e lubrificanti

Materiale di ferramenta

Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia

Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria

Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti consortili

Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi consortili

Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – Televisori – registratori – radio – ecc.

Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche

Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti consortili:

Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di: - strutture, infrastrutture, impianti ed edifici

Beni, attrezzature, apparecchiature e mezzi per garantire lo svolgimento e la continuità di attività svolte dal Consorzio od anche attraverso società partecipate;

Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie consortili



L'amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per forniture non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

B) Tipologie di servizi

Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature consortili, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere

Servizi di manutenzione e riparazione di strutture, infrastrutture, impianti ed edifici

Servizi di trasporto in genere

Servizi finanziari, assicurativi, bancari, di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa

Servizi e prestazioni attinenti all'informatica

Servizi di natura intellettuale in genere

Servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed alla paesaggistica

Servizi di reperimento di personale

Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro

Servizi di pulizia, manutenzione aree verdi, disinfestazione e servizi analoghi

Servizi informativi e di stampa

Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura

Servizi di mensa e di ristorazione

Servizi per la custodia e la sicurezza

Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Consorzio

Servizi per garantire lo svolgimento e la continuità di attività svolte anche attraverso società partecipate

L'amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento



Art. 5 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme:

- **in amministrazione diretta:** il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.
- **per cottimo fiduciario:**
 - mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto all'art. 6 del presente Regolamento;
 - mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 7;
- in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo

Art. 6 Scelta del contraente mediante procedura negoziata

1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 al netto di IVA e fino ai limiti di spesa di cui al precedente **art. 2**, l'affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti dal Consorzio nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.

2. In questo caso, il RdP, procederà, di norma, a consultare almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato, ovvero tramite Elenchi di Operatori Economici, predisposti dal Consorzio.

3. La consultazione avverrà attraverso lettera di invito, formulata nei termini previsti al successivo **art. 8**, ovvero attraverso procedure telematiche.

4. Per importi inferiori ad € 40.000,00 al netto di IVA la consultazione avviene di norma con procedura semplificata, attraverso semplice richiesta di offerta ad almeno tre operatori economici idonei.

art. 7 – Affidamento diretto

1. Quando l'importo della spesa sia inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, si potrà ricorrere all'affidamento diretto ad un unico fornitore, prescindendo dalla richiesta di almeno tre offerte di cui all'Art. 6 comma 4. In tal caso, il ricorso all'affidamento diretto è possibile dietro specifica motivazione formulata per iscritto dal richiedente l'acquisto o dal Responsabile del Procedimento.



2. Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa e fino ai limiti d'importo di cui all'art. 2, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all'affidamento diretto ad un unico fornitore, nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero per comprovati motivi d'urgenza.

In tal caso, il Responsabile del Procedimento dovrà motivare per iscritto il ricorso a tale procedura specificando:

- a) le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale;
- b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi.

3. Le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, formulate in applicazione del precedente comma 1, sono portate in accompagnamento alle proposte di ordine o contratto per la Direzione.

Art. 8 – Invito a formulare offerte

1. L'invito a formulare offerte e l'ulteriore scambio di informazioni tra Consorzio e i fornitori potrà avvenire – a discrezione del Consorzio – mediante raccomandata, fax o e-mail, con fissazione del termine di offerta non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte degli offerenti.

2. la lettera d'invito riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.



Art. 9 – Procedimento di affidamento

1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 al netto di IVA la selezione delle offerte viene effettuata da una Commissione composta da tre membri nominati dal Direttore Generale. La Commissione opera in sede riservata e produce una graduatoria con motivato parere.
2. Per le forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto di IVA la selezione delle offerte viene effettuata dal Responsabile del Procedimento.
3. L'affidamento è deciso dal Consorzio, con scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia del miglior offerente o di altro impedimento alla stipula del contratto.
4. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario e stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
5. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto.

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 10 - Oggetto e limiti di importo

La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Art. 11 - Sistema di affidamento lavori a cottimo

L'affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario avviene ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una descrizione tecnica dei lavori ed il quadro economico dell'intervento.

Quando l'importo dei lavori è inferiore ad € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento o del servizio può avvalersi dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006. Il provvedimento di affidamento diretto in economia deve comunque essere adeguatamente motivato.

Art. 12 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Possono essere eseguiti in economia, con i limiti di importo suddetti, gli interventi di seguito indicati:



- Tutti i lavori volti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature di proprietà del Consorzio o comunque sotto la sua responsabilità;
- Interventi non programmabili in materia di sicurezza.
- Altri interventi di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolari alle disposizioni di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo regolamento di attuazione D.p.R. n. 207/2010.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della adozione della deliberazione di approvazione del Regolamento stesso.